

RIFORMA FISCALE/L'effetto del dlgs sullo statuto per i documenti di prassi amministrativa

# Le circolari in consultazione

## Coinvolti i centri di interesse per gli argomenti di rilievo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**ambia radicalmente l'interlocuzione tra contribuenti e fisco. L'amministrazione finanziaria ambisce a diventare il consulente dei professionisti e delle associazioni di categoria e offre anche una consulenza spicciola, avvalendosi dei servizi telematici, su istanze dei contribuenti di minori dimensioni, comprese società semplici, personali e soggetti equipollenti. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3/01/2024 n. 2 del dlgs 30/12/2023 n. 219/2023 sono state introdotte alcune importanti nella legge 212/2000 (Statuto del contribuente), in ossequio a quanto disposto dalla legge di riforma fiscale 111/2023.

L'obiettivo del legislatore è stato quello di modificare l'interlocuzione tra i contribuenti e il fisco, potenziando l'emana- zione di documenti di prassi, limitando l'invio di istanze di

interpello e agevolando la consultazione diretta, anche semplificata.

Con riferimento ai documenti di prassi, il provvedimento indicato, con l'art. 10-septies introdotto nella legge 212/2000, dispone sui contenuti e le finalità delle circolari mentre il comma 2 dispone che, nell'elaborazione delle circolari, si possono attivare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali, ordini professionali e associazioni di categoria o con altri enti di espressione collettiva, ribadendo che i detti documenti possono essere resi disponibili, in pubblica consultazione, anche prima della loro pubblicazione.

Si tenta di modificare le finalità di detti documenti, che hanno una mera valenza interna tra uffici centrali e uffici periferici, addirittura a tal punto che nemmeno i giudici tributari li tengono in debita considerazione con la conseguenza che non si comprende bene quale sia l'obiettivo di

questa scelta se non quella di farsi avallare indicazioni che potrebbero, però, non valere, per tutte le fattispecie e per tutto il territorio nazionale, anche perché è stato sottolineato che le circolari devono attenersi agli indirizzi politici amministrativi stabiliti dal dicastero competente con le decisioni adottate in materia di atti normativi e di adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo.

Il nuovo 10-octies della legge 212/2000 dispone che l'amministrazione finanziaria può offrire la propria consulenza alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, su istanza degli interessati, al fine di fornire i propri indirizzi sulle disposizioni generali; con il successivo comma 2, inoltre, si dispone che la richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorren-

za dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Con l'ulteriore inserimento dell'art. 10-nonies si dispone che i contribuenti possono proporre quesiti all'amministrazione finanziaria al fine di ottenere una loro interpretazione, con il chiaro obiettivo di ridurre la quantità degli interpelli che, per esempio, con l'applicazione del superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, ha raggiunto davvero livelli improponibili, peraltro su fattispecie molto spesso ricorrenti.

Potranno usufruire del detto servizio di consultazione le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni, come le società semplici e quelle in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 5 del dpr 917/1986, che utilizzano il regime di contabilità semplificata; nel caso sia possibile fornire la risposta, ottenibile dalle banche dati, la stessa

produce gli effetti di cui al comma 2 del precedente art. 10 per il contribuente istante. Il provvedimento modifica integralmente le disposizioni in materia di interpello, di cui all'art. 11 della legge 212/2000, che si ottiene a pagamento e con importo variabile in relazione alla tipologia di contribuente, del suo volume d'affari o di ricavi e proporzionato alla rilevanza ed alla complessità della questione sottoposta; con apposito decreto del ministero dell'economia saranno definite misura e modalità di corresponsione del contributo. Con l'inserimento del comma 8 del citato art. 11, che prevede che le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 32 del dpr 600/1972 e di cui al comma 5 dell'art. 52 del dpr 633/1972, riferibili alla inutilizzabilità dei dati, notizie, atti registri e documenti non esibiti, non si rendono applicabili a quelli richiesti dall'amministrazione nella fase istruttoria dell'interpello.

© Riproduzione riservata

### Emirati, se residenti ok a rimborso delle imposte

Residente negli Emirati, ok al rimborso delle imposte versate in Italia. A tal fine non è necessario che nell'altro paese siano state in effetti versate imposte, basta il sostanziale assoggettamento ad esse del reddito ivi conseguito. Lo afferma la sentenza n. 994/2024 della Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza ctr sez. dist. Pescara n.190/2021, conforme a quella dei giudici di prime cure. Il contenzioso riguardava la richiesta del rimborso delle trattenute effettuate dal datore di lavoro del contribuente, trasferitosi negli Emirati Arabi Uniti dove aveva assunto la residenza insieme all'intero nucleo familiare. Impugnato il silenzio rifiuto in ordine a tale richiesta, i giudici del territorio ne avevano accolto le doglianze, mentre l'ufficio aveva eccepito sia che egli non avesse dimostrato l'effettivo pagamento delle imposte negli Emirati, sia di non avere assolto l'onere della prova, circa la residenza in quel paese, mediante la produzione "idoneo certificato convenzionale". Di diverso avviso la Suprema Corte, che ha ritenuto "ormai pacifico che la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie non richieda l'effettivo assoggettamento nell'altro Paese dell'imposizione fiscale per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l'astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo". Ma anche per l'altra eccezione sollevata dall'Amministrazione finanziaria, ricorrente, i giudici di legittimità esprimono il loro dissenso, nella considerazione che non è in discussione ed è risultato ampiamente documentato che il contribuente è da più anni residente negli Emirati Arabi Uniti, essendo stato anche cancellato dai cittadini residenti in Italia. Richiamandosi ad alcuni passi della recente ordinanza n. 30779/2023, nella sentenza all'esame viene ricordato che ai fini del rimborso le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono attestare la concreta tassazione (o meglio il prelievo).

Emilio de Santis

**10 ONLINE** Il testo del provvedimento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## COME ANDARE IN PENSIONE



DA DOMANI  
IN EDICOLA CON  A € 7,90\*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE



- Sistema retributivo o contributivo
- La verifica dei contributi versati
- Riscatti e versamenti volontari
- Pensione di vecchiaia o anticipata
- Il pre-pensionamento possibile
- L'Ape sociale e L'Isopensione
- Come farsi una pensione integrativa